CASSAZIONE.net

N. 24/15

ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Oggetto

CTD POSTE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CURZIO - Presidente -

Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -

Dott. DANIELA BLASUTTO - Rel. Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -

Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -

Ud. 19/11/2014 - CC

R.G.N. 17639/2013

Cron. 24

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17639-2013 proposto da:

P.I. SPA X , società con socio unico in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO GRANOZZI giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

T.C. ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 747/2012 della CORTE D'APPELLO di CATANIA del 28/06/2012, depositata il 13/07/2012;

9507/14

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio, letta la memoria della società ricorrente.

Con ricorso al Tribunale di Siracusa, T.C. chiedeva che fosse dichiarato nullo il termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato con P.I. s.p.a. ai sensi dell'art. 8 del c.c.n.l. 26/11/94, come integrato dall'accordo sindacale 25/9/97, per il periodo dal 6 novembre 1999 - 31 gennaio 2000, e motivato da "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso ...".

La domanda, respinta in primo grado, veniva accolta dalla Corte di appello di Catania che, con sentenza del 28 giugno 2012, depositata il 13 luglio 2012, accertata la nullità del termine apposto al contratto, dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla originaria assunzione e condannava la società a riammettere in servizio la lavoratrice; applicato lo *ius superveniens* di cui all'art. 32 legge n. 183 del 2010, condannava la soc. P.I. al pagamento, a titolo di indennità onnicomprensiva, di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma, c.p.c. a decorrere dalla scadenza del termine originariamente apposto e fino al soddisfo.

Avverso tale sentenza la soc. P.I. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'intimata resiste con controricorso.

Con il primo motivo la società ricorrente, censurando l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 1372 c.c., 1175 c.c., 1375 c.c. e 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), si duole del rigetto

CASSAZIONE net

dell'eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito. Deduce che nel quadro dell'attuale tendenza alla riduzione del ruolo e della rilevanza della volontà dei contraenti, intesa come momento psicologico dell'iniziativa contrattuale, e alla oggettivazione del contratto, deve attribuirsi valore di dichiarazione negoziale a comportamenti sociali valutati in modo tipico, e ciò vale in particolare nel rapporto di lavoro in cui, nella maggior parte dei casi, la stipulazione del contratto non è formalizzata desumendosi dall'esecuzione; al pari dell'esecuzione anche il suo contrario assume valore dichiarativo, cosicché la mancanza totale di operatività del rapporto protratta per un tempo apprezzabile deve essere valutata in modo socialmente tipico, quale dichiarazione risolutoria, atteso che il rapporto di lavoro è caratterizzato dall'effettivo svolgimento, nell'ambito del quale solo raramente e per periodi limitati si assiste a stati di quiescenza.

Il motivo è manifestamente infondato.

Come già affermato da questa Corte in altre analoghe fattispecie (v. *ex plurimis*, Cass. sent. n. 6161 del 2010, n. 8292 del 2012; cfr. pure Cass. ord. nn. 24236, 8669 del 2013, nonché Cass. sent. nn. 7455, 7456 e 7817 del 2014), nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (v. da ultimo Cass. n. 1780/2014, n. 5887 del 2011, 16932

CASSAZIONE.net

del 2011, nonché Cass. n. 26935 del 2008, Cass. n. 20390 del 2007, Cass. n. 23554 del 2004). La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, "è di per sé insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso" (v. Cass. 15-11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887).

E' dunque richiesta la presenza di comportamenti e di circostanze di fatto idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all'uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività del rapporto (contra sulla rilevanza al mero dato oggettivo della "cessazione della funzionalità di fatto del rapporto", valutato "in modo socialmente tipico", cfr. Cass. 14209 del 2013, Cass. n. 13891 del 2004 e Cass. n. 15264 del 2007).

Deve ritenersi che la Corte di merito abbia fatto corretta applicazione di tali regole, laddove ha evidenziato che il ritardo con cui la lavoratrice aveva agito in giudizio per far valere l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso non costituiva una inequivoca manifestazione di rinuncia alla sua prosecuzione o comunque di una volontà diretta alla modifica del rapporto.

I dati di fatto sui quali la Corte di Appello ha operato la propria ricognizione costituiscono elementi che non possono combinarsi tra loro per inferirne una volontà dismissiva del rapporto, né palesano un intento e una volontà della lavoratrice di non esperire l'azione nella consapevolezza della posizione soggettiva rinunciata.

Il secondo motivo investe la questione se il contratto a tempo determinato stipulato con tra le parti sia illegittimo, con conseguente conversione del rapporto, come ritenuto dalla Corte territoriale, oppure se questa abbia violato gli artt. 23 della L. n. 56/'87, 8 CCNL

CASSAZIONE.net

1994 nonché degli accordi sindacali 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.99 e 18.1.2001, in connessione con gli artt. 1362 e ss. c.c.

Le censure sono manifestamente infondate, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866 e 20 marzo 2009 n. 6913), formatasi in ordine all'esame di fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l'interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, la quale ha ripetutamente confermato le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati, in base alla previsione delle "esigenze eccezionali" di cui all'accordo sindacale integrativo del 25 settembre 1997, ritenendo che i contraenti collettivi, esercitando i poteri loro attribuiti dall'art. 23 della legge n. 56/1987, abbiano convenuto di limitare il riconoscimento della sussistenza fino al 31 gennaio e poi fino al 30 aprile 1998 della situazione indicata per far fronte alla quale l'impresa poteva procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati successivamente a tale data.

Da tale orientamento non vi è ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nel ricorso sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati da questa Corte nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda per larga parte l'assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge.

Con il terzo motivo, P.I. s.p.a. denuncia violazione dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 e dell'art. 429 cod. proc. civ., lamentando l'erroneo riconoscimento del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sull'indennità omnicomprensiva e comunque l'erronea

CASSAZIONE.net

decorrenza sin dalla data della cessazione del contratto a tempo determinato.

Il motivo è fondato nei limiti che seguono.

Come affermato da Cass. 7458 del 2014, l'indennità in esame deve essere annoverata fra i crediti di lavoro ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ. giacché, come più volte affermato da questa Corte, tale ampia accezione si riferisce a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva (cfr., ad esempio, per i crediti liquidati ex art. 18 legge n. 300 del 1970, Cass. 23 gennaio 2003 n. 1000; Cass. 6 settembre 2006 n. 19159; per l'indennità ex art. 8 della legge n. 604 del 1966, Cass. 21 febbraio 1985 n. 1579; per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno ex art. 2087 cod. civ., Cass. 8 aprile 2002 n. 5024). D'altra parte l'indennità in esame rappresenta comunque il ristoro (sia pure forfetizzato e onnicomprensivo) dei danni conseguenti alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al periodo che va dalla scadenza del termine alla data della sentenza di conversione del rapporto. Va peraltro precisato che dalla natura di liquidazione forfettaria e onnicomprensiva del danno relativo al detto periodo consegue che gli accessori ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. sono dovuti soltanto a decorrere dalla data della sentenza che, appunto, delimita temporalmente la liquidazione stessa.

Orbene, l'impugnata sentenza, che ha condannato P.I. s.p.a. al pagamento della indennità onnicomprensiva nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, "oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate annualmente, con decorrenza dalla scadenza del termine originariamente apposto e fino al soddisfo", non ha correttamente applicato il suddetto principio (v. in tali termini, tra le più recenti, Cass. 7458 del 31 marzo 2014).

CASSAZIONE.net

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., determinando la decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria sull'indennità in questione dalla data della sentenza che ha statuito sulla conversione del rapporto.

Tenuto conto dell'esito della controversia si ritiene conforme a diritto confermare le statuizioni dei giudici di merito in tema di spese processuali e compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, fissa nella data della sentenza che ha statuito sulla conversione del rapporto la decorrenza degli accessori concernenti l'indennità ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010. Conferma le statuizioni dei giudici di merito in tema di spese processuali e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 19.11.14

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO

IN CANCELLERIA
17 GEN. 2015
Il Funzionario Giudiziario